

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI

## ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e le modalità e criteri per il conferimento da parte del Comune degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto i servizi legali di cui al D.gs. 36/2023, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni del medesimo Decreto.

## ART. 2 - ISTITUZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale, all'interno della quale è previsto il servizio Contenzioso, o in sua assenza al Segretario Comunale dell'Ente.
2. L'Albo è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso.

### Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) - Tribunale delle Acque;

### Sezione B- CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione Civile

### Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile

## Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace - Tribunale- Corte di Appello - Cassazione Penale

## Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale - Commissione Tributaria Regionale - Corte di Cassazione.

## Sezione F - PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

3. A tal fine il professionista interessato o il rappresentante dello studio associato al momento della richiesta di inserimento nell'albo, indica la materia di specializzazione, allegando un dettagliato curriculum professionale.
4. L'iscrizione all'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale, di un Avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.
5. L'iscrizione all'albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale ed avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande.
6. L'Avvocato inserito nell'elenco non verrà cancellato finché non ne farà richiesta o nei casi di cui al successivo art. 6.
7. L'iscrizione è ammessa in qualsiasi momento e l'albo verrà aggiornato annualmente.
8. Il Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.
9. L'Albo potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti ed amministratori dell'Ente soggetti e procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti all'Albo, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interesse tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
10. L'Ente si riserva la motivata facoltà di affidare incarichi a professionisti non inseriti nell'Albo per i giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione o elevata esperienza o competenza tecnica da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso o nella questione rilevante per la sua soluzione.

### **ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - CONTENUTO DOMANDA**

1. I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:
  - Essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di Stato dell'Unione Europea;
  - Iscrizione nelle liste elettorali Comunali;
  - Iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno due anni;
  - Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione, e non avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
  - Non essere risultato/a destinatario/a di una sentenza o condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
  - Non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
  - Non essersi reso/a colpevole di false dichiarazioni;
  - Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);
  - Possesso di polizza assicurativa professionale.
2. I suddetti requisiti dovranno essere attestati mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i;
3. La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata secondo lo schema di modello allegato Sub lett. A) al presente Regolamento. Alla domanda dovrà essere allegato quanto segue:
  - a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
  - b) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), per i soli fini inerenti gli incarichi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
4. La domanda di iscrizione dovrà contenere, altresì, le seguenti dichiarazioni:
  - Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
  - Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza

di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

- Dichiarazione di recapito dove ricevere eventuali comunicazioni;
  - Dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni del proprio recapito, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità;
5. Possono essere iscritti all'albo gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'albo Professionale.
  6. In caso di studio associato tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti allo studio.
  7. Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritto all'albo singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.

**ART. 4 - ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE  
E  
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ALBO**

1. La Giunta Comunale promuove o resiste alle liti.

2. L'atto deliberativo della Giunta Comunale dovrà espressamente prevedere il seguente contenuto:

- a) La decisione di conferire incarico per la costituzione in giudizio
- b) L'autorizzare il Sindaco a promuovere il giudizio o resistere allo stesso ed a sottoscrivere il relativo mandato al legale;
- c) L'assegnazione della somma al Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale - Responsabile del Contenzioso, in base al valore economico della causa, che sarà determinata tenendo conto della Tabella dei Parametri Forensi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, applicando la disciplina dell'equo compenso sulla base delle fasi prevedibili della vertenza e delle attività da espletare, nel rispetto della Legge 49/2023 e tenendo conto dei minimi tariffari.

3. La scelta del legale, iscritto all'albo aperto degli avvocati, è di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale, che dovrà garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, rotazione e trasparenza.

4. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Principio di rotazione tra gli iscritti all'albo.
- b) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae;

c) Casi di evidente consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Furci Siculo.

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

7. Per i contenziosi che richiedono specifiche competenze è necessaria una iscrizione all'albo professionale da almeno n. 05 anni ed esperienze da curriculum vitae.

#### **ART. 5 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) sopravvenuta incompatibilità;
- c) rinuncia immotivata, nell'arco del periodo di iscrizione, all'incarico a seguito dell'affidamento.

#### **ART. 6 - MOTIVI DI REVOCA DELL'INCARICO**

1. La revoca dell'incarico al professionista ha luogo in caso di:

- a) accertata grave inadempienza rispetto all'incarico conferito;
- b) manifesta negligenza di errori evidenti e ritardi, nonché comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense;
- c) violazione del segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dell'incarico.

2. In tal caso il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 3.

3. La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia.

## **ART. 7-PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

1. Il legale si impegna ad aggiornare con relazione scritta costantemente il Comune di Furci Siculo, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite. Con accettazione dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito disciplinare.
2. Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazione ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.
3. I Professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Furci Siculo, nel rispetto del mandato *ad litem*, devono in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Furci Siculo, comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

## **ART. 8 - CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI LEGALI**

1. Il compenso del professionista incaricato è determinato avuto riguardo al valore della causa ed alla competenza secondo i parametri stabiliti dal D.M. 13.08.2022, n. 147 definiti ai valori minimi e rimarrà invariato anche in caso di eventuali modifiche normative e/o revisioni dei parametri dei valori indicati nel predetto D.M. 147/2022;
2. Il professionista è obbligato a presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate.
3. E' previsto il pagamento di un acconto pari al 20%, rispetto a quanto complessivamente pattuito nel preventivo originario. Alla liquidazione del compenso e dell'acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato di apposite fatture elettroniche, così come previsto nel disciplinare di incarico il cui schema viene allegato sub lettera B);
4. Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata e alle fasi realizzate;
5. L'accettazione dell'incarico da parte del professionista comporterà l'accettazione del compenso nella misura predeterminata al comma 1 del presente articolo, a cui devono aggiungersi il rimborso delle spese generali (15% secondo la disciplina vigente) e gli accessori di legge (CPA e IVA se dovuta secondo il regime fiscale del professionista), nonché il contributo unificato in caso di instaurazione di nuovo giudizio e/o nei casi previsti dalla legge;
6. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche a seguito a rinuncia o revoca di altro avvocato), le competenze indicate in tabella sono ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della causa, previa pattuizione con il medesimo.

7. I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.
8. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
9. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.
10. Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quello proposto in sede di affidamento dell'incarico. In caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti., limitatamente a diffida e messa in mora.
11. In presenza di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rimborsare all'Amministrazione le spese di giudizio spetta al professionista incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata e introitata al bilancio dell'Ente.
12. Nelle more del recupero l'Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico nei limiti dell'impegno di spesa assunto. Qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente.

#### **ART. 9- TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte qualora ne ravvisi l'utilità.
2. Il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino al momento (da valutare in proporzione allo stato di avanzamento della causa) senza null'altro pretendere.

#### **ART. 10 - REGISTRO DEGLI INCARICHI**

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi cartaceo ed informatico, nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- Generalità del/i professionisti;
- Albo di iscrizione professionale;
- Oggetto

- Estremi degli atti;
- Importo del compenso preventivato ed importo effettivo liquidato al/i professionista/i.

#### **ART. 11 - PUBBLICITA'**

1. Per l'iscrizione nell'albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, previste per legge.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.

#### **ART.12 - DIRITTO DI ACCESSO**

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento Amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento Comunale.
2. Il responsabile del procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

#### **ART. 13- DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Con l'approvazione del presente regolamento, il Regolamento attualmente vigente unitamente all'albo dei professionisti si intende abrogato.
2. Il Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale procederà all'istituzione del nuovo albo secondo le disposizioni del presente Regolamento.

#### **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

